



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 30 del 30 luglio 2024

Focus settimanale:

- **La sospensione di agosto degli avvisi bonari**
- **Il codice tributo per il “bonus carburante” autotrasporto luglio 2022**
- **Modello Redditi PF 2024 e Modello 730-2024: l'indicazione delle spese sanitarie – quarta parte**
- **Le sospensioni feriali 2024**
- **La proposta di concordato 2024 per i forfetari**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



6

Il Giudice ha sentenziato



8

In breve.....	11
La sospensione di agosto degli avvisi bonari.....	11
Il codice tributo per il “bonus carburante” autotrasporto luglio 2022	13
L'Approfondimento.....	15
Modello Redditi PF 2024 e Modello 730-2024: l'indicazione delle spese sanitarie – quarta parte	15
L'Approfondimento.....	24
Le sospensioni feriali 2024	24
L'Approfondimento.....	32
La proposta di concordato 2024 per i forfetari	32

Flash di stampa



Concordato preventivo biennale	IL SOLE 24 ORE 22.07.2024	L'assenza di debiti tributari almeno pari a 5.000 euro o di debiti per contributi previdenziali è tra le condizioni di ammissione al concordato, poi ripresa come causa di decadenza.
Perdite su crediti	IL SOLE 24 ORE 22.07.2024	Con la proposta di reddito e valore della produzione netta concordati elaborata dal software "Il tuo ISA 2024 CPB" è necessario compilare il modello Isa comprensivo del quadro P (righe P04 e P05).
Test ricavi forfetari per concordato biennale	IL SOLE 24 ORE 22.07.2024	I forfetari sono soggetti alla verifica del doppio limite di 85.000 euro e di 100.000 euro dei ricavi/compensi conseguiti nell'anno precedente. I redditi sono oggetto di concordato mentre i ricavi vanno monitorati ai fini della verifica dei requisiti d'accesso.
Sanzioni con reverse charge	IL SOLE 24 ORE 22.07.2024	In base all'art. 6, c. 9-bis.3 D.lgs. 471/1997, come modificato dal D.lgs. 87/2024, per le violazioni commesse dal 1.09.2024, in caso di inversione contabile per un'operazione senza Iva non si procede con il recupero del tributo e, in sede di accertamento, vanno eliminati il debito e credito senza versare la sanzione.
Semplificazioni per gli ETS	IL SOLE 24 ORE 23.07.2024	Il "decreto politiche sociali e Terzo settore" è stato convertito nella L. 104/2024 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e a partire dal 3.08.2024 introduce numerose novità per il mondo non profit che riguardano la sfera civilistica, contabile e fiscale.
Semplificazione della giustizia tributaria	IL SOLE 24 ORE 23.07.2024	Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera preliminare ai primi tre Testi unici in materia di contenzioso, sanzioni amministrative e penali e tributi erariali minori e come previsto per gli altri Testi unici la decorrenza è stabilita al 1.01.2026.

Bonus 5.0	ITALIA OGGI 23.07.2024	Secondo il decreto operativo, atteso ancora in Gazzetta Ufficiale, è possibile beneficiare del credito d'imposta 5.0 in relazione agli investimenti in beni effettuati dal 1.01.2024 e realizzati definitivamente entro la fine del 2025.
Riapertura della rottamazione	ITALIA OGGI 24.07.2024	I tecnici del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione stanno lavorando per prorogare al 15.09.2024 la scadenza del 31.07.2024 per la 5 ^a rata della rottamazione quater.
Sanzioni cedolare secca	ITALIA OGGI 24.07.2024	Grazie alle novità contenute nel D.lgs. 87/2024, la sanzione per chi omette o dichiara in misura inferiore redditi soggetti a cedolare secca si riduce al valore fisso del 140% dell'imposta dovuta.
Proroga dei Testi Unici	IL SOLE 24 ORE 25.07.2024	La Camera ha approvato in prima lettura il D.D.L. che stabilisce la proroga dal 29.08.2024 al 31.12.2025 entro cui il Governo dovrà presentare i decreti attuativi. Il Consiglio dei Ministri, in data 22.07.2024, ha dato il via libera preliminare ai primi tre Testi unici relativi alle sanzioni amministrative e penali, alla giustizia tributaria e ai tributi erariali minori.
Distribuzioni utili extracontabili	ITALIA OGGI 25.07.2024	Il Ministero dell'Economia ha precisato che in un prossimo provvedimento legislativo sarà recepito il principio, già statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale non sussiste alcun limite per dimostrare la distribuzione di utili extracontabili ai soci di società a ristretta base societaria da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Contributo all'Antitrust	IL SOLE 24 ORE 25.07.2024	Le società di capitale e le cooperative con ricavi superiori a 50 milioni di euro dovranno versare entro il 31.07 il contributo per il finanziamento dell'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che per il 2024 è pari allo 0,059 per mille

		del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Decreto Correttivo	ITALIA OGGI 26.07.2024	Il decreto Correttivo proroga al 15.09.2024 il versamento della 5 ^a rata della rottamazione modifica il redditometro (innalzando a 100.000 euro la soglia degli scostamenti tra reddito dichiarato e indici di rischio e anomalia per i controlli) e l'accertamento sintetico.
Credito d'imposta Pos	ITALIA OGGI 26.07.2024	Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), nell'informativa n. 96/2024, ha precisato che al fine di usufruire del credito di imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di Pos e altri strumenti di pagamento elettronici e per il collegamento con i registratori telematici è possibile utilizzare il codice tributo 7032, istituito con risoluzione 35/E/2023.
Novità per il concordato fiscale	IL SOLE 24 ORE 27.07.2024	Tassazione scontata come leva per incentivare le adesioni al concordato preventivo non solo delle partite Iva soggette alle pagelle fiscali (con aliquote dal 10% al 15%), ma anche di quelle in regime forfetario (con aliquote del 10% o del 3%).
Avvisi bonari	IL SOLE 24 ORE 27.07.2024	Nella versione del decreto correttivo approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri arriva anche una modifica che allunga i termini da 30 a 60 giorni per gli avvisi bonari emessi dal 2025.
Differimento al 31.07.2024 anche dai contributi	IL SOLE 24 ORE 27.07.2024	Anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione Separata, sono differiti al 31.07.2024.
Credito d'imposta R&S cumulabile con gli altri aiuti Pnrr	ITALIA OGGI 27.07.2024	È possibile cumulare il credito d'imposta R&S con gli altri aiuti Pnrr, applicando la regola della "nettizzazione" dei costi.

L'Agenzia interpreta



Prestazioni aggiuntive del personale sanitario

RISOLUZIONE
N. 36/E/2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito i codici tributo per versare tramite modello F24 e F24 EP, l'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario di cui all'art. 7, cc. 1 e 2 D.L. 73/2024.

Proroga regime impatriati

INTERPELLO
N. 159
DEL 22.07.2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha chiarito che i soggetti beneficiari del regime dei neoresidenti, disciplinato dall'art. 24-bis D.P.R. 917/1986, rientrati in Italia prima del 30.04.2019, che abbiano successivamente optato per il regime degli impatriati, disciplinato dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015, hanno la possibilità di beneficiare della proroga di 5 anni dell'agevolazione fiscale, anche se nel corso del periodo d'imposta 2019 hanno applicato il regime dei neoresidenti nonostante avessero avuto i requisiti per applicare il regime degli impatriati.

Credito fruibile Zes e codice tributo

PROVVEDIMENTO
DEL 22.07.2024

RISOLUZIONE
N. 38/E/2024

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, è stata stabilita la percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zes unica (art. 16 D.L. 124/2023) pari al 17,6668%. Con la risoluzione è stato invece istituito il codice tributo F24 per versare le somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zes.

Incentivo all'esodo e regime impatriati

RISOLUZIONE
N. 40/E/2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha affermato che alla quota parte eccedente il milione di euro dell'accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di incentivo all'esodo, che concorre immediatamente ai fini Irpef, si applica il regime speciale degli impatriati.

Incentivi alle comunità energetiche

RISOLUZIONE
N. 37/E/2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha precisato non sono considerati distribuzioni di utili le attribuzioni ai propri

membri degli incentivi che le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) ricevono dal Gse.

Conferimento di controllo

INTERPELLO
N. 160
DEL 22.07.2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ha affermato che un conferimento di controllo, seguito a breve distanza da un conferimento di minoranza qualificata, non configura un abuso del diritto.

Credito d'imposta gasolio per autotrasporto

RISOLUZIONE
N. 41/E/2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito il codice tributo "7060" al fine di utilizzare in compensazione il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore da parte delle imprese di autotrasporto conto terzi.

Riaddebito costi ai medici

INTERPELLO
N. 161
DEL 26.07.2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che il riaddebito dei costi ai medici partecipanti a una associazione per la medicina di gruppo, a condizione che sia ribaltato il costo puro, senza alcuna maggiorazione, è esente da Iva.

Pre caricamento sul sito dell'Agenzia delle Entrate F24 rateali

PROVVEDIMENTO
DEL 26.07.2024

Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia, afferma che sarà possibile pre caricare sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli F24 telematici per i pagamenti rateali, con addebito automatico alle scadenze future fino a 5 anni successivi.

Il Giudice ha sentenziato



Negligenza visto di conformità

C.G.T. DI
SECONDO GRADO
DELL'EMILIA
ROMAGNA
N. 520/2024

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, ha precisato che al professionista che rilascia un visto infedele di conformità sulla dichiarazione Iva del cliente, senza però essere consapevole della falsità di quella dichiarazione, trova applicazione la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 39 D.lgs. 241/1997 (per il visto infedele).

Sospensione Covid

C.G.T. DI PRIMO
GRADO DI FIRENZE
N. 395/3/2023
N. 415/3/2023

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, ha affermato che è possibile applicare la sospensione Covid dei termini per i benefici "prima casa" all'acquisto di un immobile da ristrutturare.

Cessione finanziamento soci

C.G.T. DI PRIMO
GRADO DI
REGGIO EMILIA
N. 171/2024

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, ha sancito che ai fini dell'imposta di registro, va tassato ad aliquota proporzionale il subentro del cessionario nella posizione creditoria vantata dal cedente per un finanziamento concesso alla società.

Responsabilità dei soci di società liquidata

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 18720/2024

La Cassazione ha sancito che una volta cancellata la società dal Registro delle Imprese, i titolari delle quote succedono alla compagine anche con riguardo relazione alle sopravvenienze attive.

Incertezza normativa ed esclusioni delle sanzioni

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 16105/2024

La Cassazione ha stabilito che rientra tra i "fatti indice dell'incertezza normativa oggettiva", anche "la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali (nella giurisprudenza di legittimità e anche di merito)".

Utilizzo documenti

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 18824/2024

La Cassazione, con l'ordinanza, ha sancito che la norma che vieta di considerare i documenti che il contribuente non ha fornito durante gli accessi del Fisco ha come scopo quello di non comprimere il diritto di difesa del

		contribuente e obbligarlo a pagamenti non dovuti.
Rivendita biglietti aerei	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C-763/23	La Corte di Giustizia Europea ha affermato che l'impresa che acquista biglietti aerei per poi rivenderli a un prezzo maggiorato ai propri clienti non agisce come semplice intermediario e, di conseguenza, va applicato il regime speciale Iva delle agenzie di viaggio.
Visto di conformità precluso ai tributaristi	CORTE COSTITUZIONALE N. 144/2024	La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del perimetro attuale dei professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva, negando la richiesta inoltrata da Lapet.
Causa di non punibilità	CORTE DI CASSAZIONE N. 30532/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha bloccato la condanna per omesso versamento Iva a carico dell'imprenditore per il fallimento del monocommittente.
Professionista sanzionabile in concorso di colpa	CORTE DI CASSAZIONE N. 20697/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha sancito che il professionista, quale soggetto terzo rispetto alla società può essere sanzionato, a titolo di concorso, per le violazioni tributarie commesse dall'ente, in quanto l'art. 9 del D.Lgs. 472/1997, afferma che è possibile applicare la sanzione a tutti i soggetti che offrono un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito tributario.
Omesso versamento Iva	CORTE DI CASSAZIONE N. 30532/2024	La Cassazione, con la sentenza, non ritiene punibile per il reato di omesso versamento dell'Iva per crisi di liquidità non transitoria e incolpevole, il comportamento dell'imprenditore che pagava gli stipendi dei dipendenti, ricorrendo allo sconto bancario delle fatture, al fine di continuare ad avere un Durc regolare ed evitare ostacoli a futuri lavori.

Abuso del diritto tra
privati

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 20673/2024

La Cassazione, con l'ordinanza ha chiarito che anche in una operazione tra privati è possibile contestare l'abuso del diritto nel caso in cui si tratti di una costruzione atta all'indebito conseguimento di un mero vantaggio fiscale, non giustificato da valide ragioni economiche.

In breve

La sospensione di agosto degli avvisi bonari

La sospensione feriale dei termini processuali disciplinata dall'art. 1 della L. 742/69 non opera naturalmente per i pagamenti delle somme derivanti da liquidazione automatica o da controllo formale delle dichiarazioni.

Esistono però norme che bloccano l'invio degli avvisi bonari e che sospendono il pagamento di tutte le somme o della prima rata durante il periodo estivo.

La sospensione dell'invio delle comunicazioni bonarie è molto recente essendo stata introdotta dall'art. 10 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 secondo cui, salvo casi di urgenza, è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l'invio:

- degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-*bis* del DPR 600/73 e 54-*bis* del DPR 633/72);
- degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-*ter* del DPR 600/73);
- degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall'art. 1 comma 412 della L. 311/2004, nonché
- delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall'art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.

Nella liquidazione automatica e nel controllo formale delle dichiarazioni al contribuente viene notificato un "avviso bonario". Se egli ritiene, può versare gli importi (o la prima rata) entro 30 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo o a due terzi, evitando la notifica della cartella di pagamento (vedasi gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97; è ammesso il pagamento rateale alle condizioni del successivo art. 3-*bis*).

Oltre alla sospensione dell'invio degli avvisi bonari, l'art. 7-*quater* comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).

Quindi, il termine di 30 giorni, utile per fruire della definizione dell'avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Sebbene la legge non lo dica espressamente, laddove, ad esempio in quanto sono stati ravvisati casi di urgenza, l'avviso venisse notificato ad agosto, i 30 giorni dovrebbero decorrere dal 5 settembre.

Attenzione però: nessuna sospensione è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima, accordate ai sensi dell'art. 3-*bis* del D.lgs. 462/97.

Per effetto dell'art. 37 comma 11-*bis* del DL 223/2006, "i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

Tra i termini sospesi, quindi, rientrano quelli relativi ai questionari, agli inviti a comparire e alle richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73.

Ove gli stessi poteri (ad esempio una richiesta di esibizione di un documento) vengano esercitati in occasione di un accesso, non si verifica alcuna sospensione.

Il codice tributo per il “bonus carburante” autotrasporto luglio 2022

La Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) con l'art. 1, comma 296, ha esteso alle spese sostenute per l'acquisto di gasolio nel mese di luglio 2022 il contributo previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, DL n. 144/2022, riconoscendo un credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t iscritte nell'Albo autotrasportatori di beni per c/terzi di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/95.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha da poco definito le modalità operative per utilizzare questo credito d'imposta con il Decreto 31.5.2024, n. 263. Si ricorda che per beneficiare di questa agevolazione i soggetti dovevano presentare la domanda entro il 13.12.2023, tramite la piattaforma gestita dall'Agenzia delle Dogane, contenente i file delle fatture e quello delle targhe dei veicoli riforniti.

Il MIT, una volta verificato le domande pervenute, ha inviato l'elenco delle imprese beneficiarie dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta spettante, oltre che eventuali variazioni e revoche, all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, elaborando i modelli F24 presentati, ha il compito di verificare che il contribuente compaia nell'elenco dei beneficiari e che il credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo presente nell'elenco (art. 5, comma 2, DM 31.5.2024).

Il credito d'imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione con il mod. F24, che va presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), 10 giorni dopo aver trasmesso l'elenco.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 41/E del 24.07.2024, ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione: “7060 - *Credito d'imposta per l'acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*”. [Nell'anno di riferimento, va indicato il 2022, anno in cui la spesa è stata sostenuta.](#)

Il credito d'imposta rileva ai fini IRPEF, IRES e IRAP oltre che ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Per verificare infine l'ammontare del credito, è possibile accedere al proprio Cassetto fiscale disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia.

L'Approfondimento

Modello Redditi PF 2024 e Modello 730-2024: l'indicazione delle spese sanitarie – quarta parte

PREMESSA

Concludiamo la nostra disamina sulla corretta indicazione nel modello 730-2024 e nel modello Unico PF2024 delle spese sanitarie trattando:

- della rateizzazione delle spese sanitarie;
- dell'acquisto di cani da guida e delle relative spese di mantenimento.

LA RATEIZZAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

Quando la somma delle spese sanitarie riportate nei **rigli E1, E2 e E3** del modello 730 o nei **rigli RP1, RP2 e RP3** del modello Unico risulta superiore a **€ 15.493,71** il contribuente può scegliere di ripartire la spesa in 4 quote annuali di pari importo.

Rammendiamo, altresì, che la scelta tra la rateizzazione e la detrazione in un'unica soluzione deve essere effettuata al momento della presentazione del modello 730 o del modello Unico relativo all'anno in cui le spese sono state sostenute.

Segue un esempio.

Esempio

Ipotizziamo che il Sig. Alessio Gialli abbia sostenuto nel corso del periodo d'imposta 2023 le spese sanitarie riportate nella sottostante tabella.

Spese sanitarie sostenute nell'anno 2023	
Visite specialistiche	€ 3.000
Cure odontoiatriche	€ 11.000
Acquisto di medicinali	€ 1.400
Installazione pedane di sollevamento per il figlio disabile	€ 6.600

Supponiamo, inoltre, che il figlio disabile risulti fiscalmente a carico del Sig. Alessio Gialli.

Pertanto, le spese sanitarie del 2023 ammontano complessivamente a € 22.000 (3.000 + 11.000 + 1.400 + 6.600).

L'INDICAZIONE NEL MODELLO 730/2024

Il **quadro E** dovrà essere compilato come segue:

- al **rigo E1, colonna 2**, si dovrà riportare la somma degli importi relativi alle visite specialistiche (€ 3.000), alle cure odontoiatriche (€ 11.000) e all'acquisto di medicinali (€ 1.400) per un totale complessivo di **€ 15.400** al lordo della franchigia;
- al **rigo E3** si dovrà indicare l'importo di **€ 6.600** relativo alle spese sostenute per l'installazione delle pedane di sollevamento.

Ebbene, poiché l'ammontare delle spese sanitarie indicate ai **rigi E1, E2 e E3** eccede la soglia di **€ 15.493,71**, il Sig. Alessio Gialli sceglie di ripartire la detrazione in 4 quote annuali costanti, barrando a tal fine l'apposita casella presente in corrispondenza di detti rigi.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%

Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata	
E1	SPESE SANITARIE	1	Rateazione (barrare la casella)	2	
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI	X			
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'				
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'				
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA				
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE	1		2	
E8	ALTRE SPESE	vedì elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni		CODICE SPESA	
E9	ALTRE SPESE			CODICE SPESA	

Al **rigo 28** del modello 730-3 dovrà essere esposto, invece, l'importo della prima quota di detrazione così calcolata:

Visite specialistiche + cure odontoiatriche + acquisto di medicinali al netto della franchigia = 15.400 – 129 = **€ 15.271**.

A questo importo vanno sommate le spese per l'installazione delle pedane di sollevamento, che non sono soggette ad alcuna franchigia.

15.271 + 6.600 = **€ 21.871** Questo è il totale delle spese sanitarie sostenute nel 2023 da ripartire in 4 quote annuali di pari importo.

Ripartizione spese sanitarie = $\frac{21.871}{4}$ = € 5.467,75 arrotondato a **€ 5.468** (quota annuale)

Sull'importo della quota annuale si calcola la detrazione spettante del 19%.

Detrazione spettante = 5.468 x 19% = € 1.038,92 arrotondato a **€ 1.039**.

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	1.039,00	,00
----	---	----------	-----

Infine, al **rigo 136** del modello 730-3 si dovrà riportare il totale delle spese sanitarie che è stato rateizzato, pari a **€ 21.871**.

136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)	21.871,00	,00
------------	--	------------------	-----

L'INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO PF2024

Se il Sig. Alessio Gialli decide di presentare il modello Unico PF2024 egli dovrà indicare:

- al **rigo RP1, colonna 2**, la somma degli importi relativi alle visite specialistiche (€ 3.000), alle cure odontoiatriche (€ 11.000) e all'acquisto di medicinali (€ 1.400) per un totale complessivo di **€ 15.400** al lordo della franchigia;
- al **rigo RP3** l'importo di **€ 6.600** relativo alle spese sostenute per l'installazione delle pedane di sollevamento.

QUADRO RP ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11	
		1	2	1	2
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti				
	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità				
	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità				
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida				

L'opzione per la rateizzazione della detrazione deve essere effettuata barrando l'apposita casella presente nel **rigo RP15**.

Alla **colonna 2** del medesimo **rigo RP15** dovrà essere riportato, invece, l'importo della prima rata su cui applicare la detrazione del 19% spettante. Il calcolo è analogo a quello appena visto per il modello 730-2024.

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
		X	2 5.468,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Al **rigo RN13** si dovrà indicare l'importo della detrazione spettante, pari a € 1.038,92, arrotondato a **€ 1.039**.

RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP	1.039,00
-------------	--	-----------------

Rammendiamo, infine, che l'importo delle spese sostenute al netto della franchigia deve essere valorizzato al **rigo RN47, colonna 55**.

Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	Start up RPF 2022 RN19	1	,00	Start up RPF 2023 RN20	2	,00	Start up RPF 2024 RN21	3	,00
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
	Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00
	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00
	Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2022	31	,00	Deduz. start up RPF 2023	32	,00
	Deduz. start up RPF 2024	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2023	37	,00
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2024	38	,00	Erog. sportive RPF 2024	39	,00	Bonifica ambientale RPF 2024	40	,00
				Riscatto alloggi sociali RPF 2024	42	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022	43	,00
	Prima casa under 36	44	,00	Sanificazione e acquisto dispositivi protezione	45	,00	Depuratori acqua e riduzione consumo plastica	46	,00
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	47	,00	Social Bonus	48	,00	Attività fisica adattata	51	,00
	Sistemi accumulo integrati	52	,00	ITS Academy 30%	53	,00	ITS Academy 60%	54	,00
	Spese sanitarie 2023 rateizzate	55	21.871,00	Contributo Unificato	56	,00			

LE SPESE SANITARIE RATEIZZATE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Riprendiamo il precedente esempio ipotizzando che le stesse spese sanitarie siano state sostenute nel corso del periodo d'imposta 2022, anziché nel 2023.

In questo caso il Sig. Alessio Gialli dovrà predisporre il modello 730-2024 e il modello Unico PF2024 nel modo seguente.

L'INDICAZIONE NEL MODELLO 730-2024

Nel **rigo E6** dovrà essere indicato:

- il numero della rata che viene portata in detrazione. Nel nostro esempio trattasi della seconda rata "2";
- l'ammontare delle spese rateizzate indicate al **rigo 136** del modello 730-3 dell'anno precedente, ovvero il modello 730/2023, pari a **€ 21.871**.

Qualora per il periodo d'imposta 2022 fosse stato presentato il modello Unico PF2023 si dovrà, invece, indicare l'importo presente al **rigo RN47, colonna 55**, sempre pari a **€ 21.871**.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%

Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata			
E1	SPESE SANITARIE	1	,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	2	21.871,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE	1	,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'		,00	E8	ALTRE SPESE	2	,00

CODICE SPESA
vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni

Al **rigo 28** del modello 730-3/2024 si dovrà riportare l'importo della seconda rata di detrazione pari a:

$$\text{Importo della rata} = \frac{21.871}{4} = 5.467,75, \text{ arrotondato a } \mathbf{\text{€ 5.468}}$$

$$\text{Detrazione spettante} = 5.468 \times 19\% = 1.038,92, \text{ arrotondato a } \mathbf{\text{€ 1.039.}}$$

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	1.039,00	,00
----	---	----------	-----

Ricordiamo, infine, che nella casella messaggi dovrà essere indicato l'importo della quota, ovvero **€ 5.468**, sulla quale è stata calcolata la detrazione.

L'INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO PF2024

Nel **rigo RP6** dovrà essere indicato:

- alla **colonna 1** il numero della rata che viene portata in detrazione. Nel nostro esempio trattasi della seconda rata "2";
- alla **colonna 2** l'ammontare della rata di detrazione indicata al **rigo RP15** del modello Unico PF2023.

Qualora per il periodo d'imposta 2022 fosse stato presentato il modello 730/2023 occorrerà, invece, esporre l'importo che si ottiene dividendo per quattro l'importo indicato nel **rigo 136** del modello 730-3/2023 pari a **€ 5.468** (21.872/4).

Si fa notare la differenza con il modello 730 in cui al **rigo E6** si riporta il totale della spesa sostenuta **€ 21.872** e non l'importo della rata **€ 5.468**.

QUADRO RP ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
		1	2	
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			,00
	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità			,00
	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità	1	2	,00
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	1	2	,00
	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2	5.468,00
			2	

Alla **colonna 2** del **rigo RP15** si dovrà, poi, riportare nuovamente l'importo della rata sulla quale viene calcolata la detrazione del 19%.

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 5.468,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Infine, al **rigo RN13** si dovrà riportare la detrazione spettante pari a **€ 1.039**.

RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP	1.039,00
------	--	----------

LE SPESE PER L'ACQUISTO CANI DA GUIDA E LE SPESE DI MANTENIMENTO

I non vedenti possono godere di una detrazione per l'acquisto di un cane da guida.

In particolare, la detrazione:

- spetta una sola volta in un arco temporale di 4 anni, salvo il caso di perdita dell'animale;
- è concessa per acquistare un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto;
- può essere ripartita in 4 rate annuali di pari importo. In una simile evenienza è necessario indicare nell'apposita casella presente nei modelli dichiarativi il numero corrispondente della rata di cui si vuol beneficiare per il 2023 e il relativo importo.

Aggiungiamo, infine, che per il mantenimento del cane da guida il contribuente non vedente ha diritto ad avere una detrazione forfetaria pari a **€ 1.000**.

Segue un esempio.

Esempio

Supponiamo che il Sig. Carlo Marrone, soggetto non vedente, abbia sostenuto nel periodo d'imposta 2023 le spese riportate nella sottostante tabella.

Spese sostenute nel 2023	
Acquisto di un cane da guida	€ 5.000
Spese di mantenimento del cane	€ 700

Ipotizziamo, inoltre, che il Sig. Carlo Marrone scelga di ripartire la detrazione in 4 rate.

L'INDICAZIONE NEL MODELLO 730-2024

Nel **rigo E5** del modello 730/2024 dovrà essere indicato l'intero importo della spesa sostenuta, pari a **€ 5.000**.

L'opzione per la rateizzazione dovrà, invece, essere valorizzata indicando nell'apposita casella il numero della rata, che nel nostro caso è la numero "1".

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%

Spese patologiche esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata			
E1	SPESE SANITARIE	1	,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA		,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE	1	2
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'		,00	E8	ALTRE SPESE	CODICE SPESA vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata	,00	E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA	
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA	1	5.000,00	E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA	

Rileviamo, altresì, che nel **rigo E5** devono essere ricomprese anche le spese indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" della CU 2024, **campi da 341 a 352, codice 5**.

Per quanto attiene, invece, alle spese di mantenimento occorrerà barrare la casella del **rigo E81**.

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

		(Barrare la casella)	CODICE	
E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	X	E83	ALTRE DETRAZIONI
			1	2
				,00

Al **rigo 28** del modello 730-3 si dovrà riportare l'importo della detrazione spettante per l'acquisto del cane guida calcolata come segue:

$$\text{Importo della rata} = \frac{5.000}{4} = \text{€ } 1.250$$

$$\text{Detrazione spettante} = 1.250 \times 19\% = \text{€ } 238$$

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	238,00	,00
----	---	--------	-----

Infine, al **rigo 38** dello stesso modello 730-3 dovrà essere indicata la detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida pari a **€ 1.000¹**.

¹ Sul punto osserviamo che dall'anno d'imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare, detta detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a € 120.000.

38 | Altre detrazioni d'imposta

1.000,00

,00

L'INDICAZIONE NEL MODELLO REDDITI PF2024

Nella **colonna 2** del **rigo RP5** del modello Unico PF2024 dovrà essere indicato l'importo della prima rata, pari a **€ 1.250** (5000/4).

Si fa notare la differenza rispetto al modello 730-2024 dove al **rigo E5** viene riportata l'intera spesa sostenuta, pari a **€ 5.000**.

L'opzione per la rateizzazione dovrà, invece, essere valorizzata nella **colonna 1** dello stesso **rigo RP5**. Nel nostro caso indicheremo il numero "1", dato che trattasi della prima rata.

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1	2
		,00	,00
Sezione I			
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	,00
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità	,00
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1
			2
			,00
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1
			2
			1.250,00

Rileviamo, altresì, che nel **rigo RP5** devono essere ricomprese anche le spese indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" della CU 2024, **campi da 341 a 352, codice 5**.

Alla **colonna 2** del **rigo RP15** si dovrà riportare nuovamente l'importo della prima rata pari a **€ 1.250**.

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2	3	4	5	6	7	8
			1.250,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Al **rigo RN13** si indicherà come di consueto l'importo della detrazione spettante pari a **€ 238** (1250 x 19%).

RN13 Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP	238,00
---	---------------

In caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 240.000.

Osserviamo, infine che per poter beneficiare della detrazione forfetaria² per le spese di mantenimento del cane guida occorrerà:

- barrare la casella del **rigo RP82**;

RP82	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)	X		
------	--	---	--	--

- valorizzare l'importo di **€ 1.000** alla **colonna 2** del **rigo RN17**.

RN17	Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)	Forze Armate ¹	,00 ²	1.000,00
------	--	---------------------------	------------------	----------

² Sul punto osserviamo che dall'anno d'imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare, detta detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a € 120.000.

In caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 240.000

L'Approfondimento

Le sospensioni feriali 2024

PREMESSA

A seguito dell'emanazione di alcuni provvedimenti di riforma fiscale, abbiamo visto che, in ambito amministrativo, vi sono due sospensioni feriali: quella di agosto e quella di dicembre. Chi scrive, a dire il vero, non ha mai creduto alle enunciazioni di principio; infatti, nel traslare i principi ai comportamenti si notano le differenze. La prima evidente contraddizione è legata alla sospensione amministrativa di notifica di avvisi bonari e richieste documentali nel mese di agosto. De facto l'Agenzia delle Entrate si è anticipata e le notifiche le ha fatte a luglio. Non si fermano nemmeno nel mese di agosto gli accessi dei verificatori; si tratterà di capire se, fatto l'accesso a luglio, la verifica continuerà durante il mese di agosto. Ciò che è certo è che il cliente dello studio, interessato dalla verifica, avrà la necessità di farsi assistere dal Professionista, con la conseguenza che i "patemi d'animo" del cliente dovranno essere risolti dai Professionisti anche durante le ferie. Insomma, quello che dovrebbe essere uno Stato che insegna la civiltà ai propri cittadini, si dimostra essere il primo "incivile". E da qui la nozione di "Paese" e di "Nazione", dove il secondo (cioè il concetto di Nazione) dovrebbe essere simbolo di unità civile e culturale. Lascio al lettore trarre le proprie convinzioni.

Ma vediamo allora di parlare della sospensione feriale della "Giustizia tributaria".

Agosto vede la "Giustizia tributaria" al pari di quella civile, chiudere per ferie. Come vedremo, la sospensione feriale è prevista per quasi tutti gli atti processuali.

È doveroso ricordare che la normativa tributaria in ambito di sospensione feriale attinge dalla procedura civile e, pertanto, nel mese di agosto sono sospese le udienze e tale mese si trova ad essere un periodo del quale si deve tenere conto nel conteggio dei "giorni" al fine di poter correttamente adempiere ai dettami nell'ambito della Giustizia tributaria.

È da notare come la "sospensione feriale" non è sempre favorevole al contribuente in quanto, in alcune situazioni, diviene indispensabile anticipare i termini: ciò avviene, ad esempio, per il deposito di documenti, memorie o brevi repliche laddove l'adempimento deve essere compiuto 20, 10 o 5 giorni prima della data fissata per l'udienza.

La sospensione feriale non coinvolge solamente il processo tributario, ma interesserà anche la sospensione dei termini di pagamento dei preavvisi di irregolarità sia nei controlli automatizzati

ex. art. 36/bis del DPR 600/1973 o 54/bis del DPR 633/1973, che dei preavvisi da controlli formali ex art. 36/ter del DPR 600/1973 e della liquidazione delle imposte su redditi a tassazione separata. Quindi, la Giustizia Tributaria godrà di un periodo di sospensione dell'attività, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, della Legge n. 742/1969.

A ben vedere però, come ogni buona norma emanata dal Legislatore, anche in questo caso ci sono delle fattispecie che possono trarre in inganno.

È, infatti, necessario tener presente che la “sospensione feriale” non trova applicazione per ogni tipo di atto; il conteggio dei termini, infatti, si sospende per:

- ricorsi e appelli;
- deposito di memorie e brevi repliche;
- costituzioni in giudizio;
- definizioni in via breve.

Si vuole, quindi, analizzare con puntualità ciò che la normativa stabilisce in ambito fiscale con riferimento al periodo di sospensione feriale.

SOSPENSIONE FERIALE DEL CONTENZIOSO

Dal 1° al 31 di agosto opera la cosiddetta sospensione feriale dei termini relativi ai procedimenti della giustizia civile, amministrativa e tributaria, disposta dall'articolo 1, comma 1, Legge n. 742/69, il quale testualmente sancisce che: *“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”*.

Di conseguenza, durante questo periodo tutti i termini processuali si sospendono.

Come premesso, in linea di principio generale, i termini di sospensione:

- operano con riferimento a tutti i termini previsti nel processo tributario e a quelli che ad essi rinviano, vale a dire:
 - ricorso;
 - costituzione in giudizio;
 - deposito di memorie e documenti;
 - proposizione dell'appello;
- non operano con riferimento ai termini aventi “natura” amministrativa, vale a dire:
 - comunicazione di adesione ai PVC;

- fasi precedenti il contenzioso diversi da quelli sopra indicati;
- controversie di lavoro;
- presentazione all'Ufficio della documentazione richiesta a seguito del controllo formale delle dichiarazioni, per anomalie nei dati degli Indici Sintetici di affidabilità (I.S.A.), ecc..

Partiamo con il ricorso e l'appello, ripercorrendo brevemente i termini processuali.

Per ciò che concerne il ricorso si deve ricordare che:

- la presentazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla data di notifica al contribuente dell'atto che egli intende impugnare, a pena di inammissibilità;
- per il calcolo dei termini a giorni si deve:
 - escludere il giorno iniziale;
 - considerare il giorno finale, cioè il sessantesimo.

Ai sensi dell'articolo 155 del Codice di Procedura Civile, qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo (la festività del Santo patrono non costituisce giorno festivo, fatta eccezione per il Comune di Roma – cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 12/03/2010).

Anche il sabato è considerato giorno festivo e, in quanto tale, fa slittare in avanti il termine di presentazione del ricorso al lunedì successivo. Se il lunedì successivo al sabato fosse un giorno "festivo", la scadenza scivola di un ulteriore giorno.

L'articolo 2, comma 1, lettera f), della Legge 28/12/2005, n. 263, prevede che la proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali, svolti fuori dall'udienza, che scadono nella giornata di sabato.

Per contro, tutti i giorni festivi intermedi si calcolano nei termini; si deve comunque fare riferimento al calendario comune. Ciò significa che un sabato o una domenica posti all'interno dei 60 giorni per il ricorso, non allungano i termini per il ricorso, ma sono commisurati nel calcolo.

Per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 1, della Legge 7/10/1969, n. 742, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e speciali è sospeso dal 1° agosto e fino al 31 agosto, riprendendo il decorso dal 1° settembre (Cassazione, 28/3/1995, n. 3668).

Per questo motivo, per una notifica di un accertamento avvenuta il 14 luglio 2024, bisognerà effettuare il seguente calcolo:

- numero giorni fino al 31 luglio (cioè 16 giorni);



- sospensione fino al 31 agosto;
- numero giorni fino al 60°; nel caso di specie il ricorso andrà presentato il 13/10/2024.

Ma, visto che il 13 ottobre è una domenica, il ricorso andrà notificato entro il 14/10/2024. Una volta notificato il ricorso all'Ente impositore a mezzo PEC come previsto nel processo tributario telematico, il contribuente (o il suo difensore abilitato), dovrà, nei 30 giorni successivi, costituirsi in giudizio.

La costituzione in giudizio avviene con modalità telematica³, mediante il deposito del fascicolo nel portale SEGIT.

Al pari della presentazione del ricorso, anche la costituzione in giudizio gode della sospensione feriale.

Pertanto, nel caso di un ricorso notificato tramite PEC all'Agenzia delle Entrate il 15/7/2024, si avrà tempo fino al 16/9/2024 per il deposito del fascicolo nel portale SIGIT. Tale data si ricava così: 16 giorni di luglio + 14 giorni di settembre; ma il 14 settembre è un sabato, quindi si passa a lunedì 16/9/2024.

La sospensione feriale opera anche qualora il contribuente, a seguito della fissazione dell'udienza per la trattazione della controversia, intenda depositare documenti, presentare memorie, ovvero brevi repliche o notificare l'istanza di pubblica udienza.

In questo caso però la sospensione feriale gioca a sfavore del contribuente.

Infatti, come precisato degli articoli 32 e 33 del D.lgs. n. 546/1992, il deposito degli atti appena descritti ha un termine anticipato rispetto all'udienza, per permettere al Giudice e alla controparte di prenderne visione.

Nello specifico, il Legislatore ha fissato i seguenti termini ordinari:

TIPO ATTO	TERMINE
Deposito di documenti	20 giorni liberi prima dell'udienza
Deposito di memorie	10 giorni liberi prima dell'udienza
Deposito di brevi repliche	5 giorni liberi prima dell'udienza
Istanza di pubblica udienza	10 giorni liberi prima dell'udienza

Per il conteggio dei giorni valgono le seguenti regole:

- non si deve considerare nel computo sia il giorno iniziale che il giorno finale;
- nel caso il termine scada di sabato o di domenica, si deve retrocedere al venerdì precedente.

³ Dal 1/7/2019 tutti i processi tributari devono essere incardinati con modalità telematica.

Esempio: se l'udienza è fissata per il 2/9/2024, avremo le seguenti scadenze:

TIPO ATTO	TERMINE
Deposito di documenti	12 luglio 2024
Deposito di memorie	22 luglio 2024
Deposito di brevi repliche	26 luglio 2024 (sarebbe il 28/7, ma essendo una domenica si deve retrocedere al venerdì precedente)
Istanza di pubblica udienza	22 luglio 2024

Infine si segnala per completezza che, con la richiesta di pubblica udienza:

1. l'istanza va notificata alla controparte e depositata in Commissione nei 10 giorni liberi prima dell'udienza;
2. la copia resa conforme dell'istanza va depositata con modalità telematica nel SOGIT allegando prova della notifica alla controparte.

SOSPENSIONE FERIALE NELLE DEFINIZIONI

Finora abbiamo considerato la sospensione solo con riferimento alle fasi contenziose. In realtà, però, la sospensione trova applicazione anche rispetto a tutti gli atti che sono collegati con un accertamento.

La scadenza del termine processuale di presentazione dei ricorsi vale infatti anche come termine per fruire del pagamento delle sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo edittale⁴, qualora si decida di dare acquiescenza ad un atto di accertamento.

Di conseguenza, per beneficiare di tale riduzione, qualora il termine dei 60 giorni cada all'interno del periodo feriale, si potrà definire il pagamento entro 91 (60 + 31 del mese di agosto) giorni.

La sospensione feriale spetta di diritto, pertanto, in tutte le fattispecie di giurisdizione, essa viene obbligatoriamente considerata.

Dove in un primo momento la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11632/15, aveva interpretato che gli atti estranei al procedimento tributario (es. accertamento con adesione), non potesse fruire della sospensione feriale, con una interpretazione autentica fornita dall'art. 7/quarter del DL 22/10/2016, n. 193 (convertito dalla L. 1/12/2016, n. 225), il

⁴ Articolo 16, comma 3, D.lgs. n. 472/1997

Legislatore ha precisato che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e tutta la fase del procedimento godono della sospensione feriale.

CASI DI ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE

Vi sono infine delle fattispecie ulteriori rispetto all'istanza di accertamento con adesione di cui si è detto in precedenza, per le quali, al contrario, la sospensione feriale dei termini non espleta il proprio effetto.

In particolare, parliamo delle:

- istanze di autotutela;
- istanze d'interpello.

Questi istituti, di carattere prettamente amministrativo, non usufruiscono della sospensione dei termini giudiziari, pertanto, il contribuente che attiva una di queste procedure, non avrà diritto di usufruire dei 31 giorni di "prolungamento" dei termini processuali riconosciuti per la procedura di "accertamento con adesione".

In questo approfondimento non si è trattato della procedura di "reclamo con mediazione" in quanto è stata espunta dal D.Lgs. 546/1992 a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 220/2023 (articolo 2, comma 3, lett. a).

Nel caso della presentazione di un'istanza in autotutela per l'annullamento o la rettifica di un atto impugnabile, sarà necessario porre adeguata attenzione al termine prescrizione dei 60 giorni per la proposizione del ricorso, i quali vanno calcolati dalla data di notifica dell'atto da impugnare (avviso di accertamento, atto di liquidazione, ecc.). Infatti, qualora l'accoglimento dell'istanza non pervenga, il ricorso dovrà comunque essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Chiaramente, se il 60° giorno dalla notifica dell'accertamento cade o comprende il periodo feriale, il contribuente potrà:

- pagare quanto addebitato dall'Amministrazione Finanziaria godendo del prolungamento derivante dalla sospensione feriale;
- oppure presentare ricorso nei maggiori termini di 91 giorni (60 + 31).

Ove possibile, si può presentare, in data successiva all'autotutela, un'istanza di accertamento con adesione. La locuzione "ove possibile" sta a significare che si dovrà analizzare la tipologia di atto accertativo al fine di comprendere se sia ammessa la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione. In tutti i casi in cui tale opzione non sia esercitabile, l'unica via percorribile sarà quella di presentare il ricorso. Inoltre, con

la riforma dell'accertamento avvenuta con il D.Lgs. n. 13 del 2024 e con la modifica dello Statuto del contribuente avvenuta con il D.Lgs. n. 219 del 2023 l'istituto dell'accertamento con adesione ha subito delle modifiche. Infatti, dal 2024 l'Agenzia delle Entrate dovrà notificare lo "Schema di Atto"; il contribuente potrà:

1. presentare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dello schema d'atto. Ci troviamo in una fase amministrativa in quanto non c'è stata la notifica dell'avviso di accertamento; quindi, non ci interessa ai fini della sospensione feriale;
2. presentare, entro i 60 giorni successivi alla notifica dello schema d'atto, delle osservazioni o controdeduzioni allo schema d'atto. Siamo sempre in una fase amministrativa; quindi, non intacca nuovamente la sospensione feriale. A seguito delle controdeduzioni, l'Ufficio potrà emettere l'atto impositivo considerando le osservazioni presentate. In questo caso, però, l'Ufficio ha emesso un atto impositivo ed il contribuente potrà: entro i 60 giorni successivi notificare ricorso all'Ente impositore; presentare entro 15 giorni un'istanza di accertamento con adesione. ora siamo nella fase pre-contenziosa, pertanto si ritiene che si possa fruire della sospensione giudiziale.

Le fattispecie più comuni ove è inibito l'accesso alla procedura prevista dall'articolo 6 del D.lgs. n. 218/1997, ossia l'istanza di accertamento con adesione, sono:

- atto di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- cartella di pagamento notificata da Equitalia a fronte, per esempio, di una liquidazione della dichiarazione (IVA, redditi o IRAP);
- atti di riscossione dei tributi locali (ICI, IMU, ecc.), fatti salvi i casi in cui i regolamenti dei tributi approvati dai Comuni prevedano l'attivazione della procedura di accertamento con adesione;
- un avviso di accertamento che sia stato preceduto da un invito al contraddittorio formulato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 5 del D. LGS. 2018/1997.

ALTRE SOSPENSIONI

Il Legislatore ha previsto delle ulteriori sospensioni degli adempimenti nel periodo feriale. In particolare, con il DL 193/2016 troviamo la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre per le seguenti previsioni:



- trasmissione di documenti e di richieste di informazioni, quando queste vengono notificate in tale periodo (articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006);
- termini di pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (avvisi di liquidazione) ai sensi dell'art. 36/bis del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi e dell'art. 54/bis del DPR 633/1972 per quanto attiene l'IVA (articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016);
- termini di pagamento delle somme dovute a seguito di controlli formali avvenuti ai sensi dell'art. 36/ter del DPR 600/1973;
- termini per la notifica degli avvisi bonari (articolo 10, comma 1, D.Lgs. 1/2024).

CONCLUSIONI

Come abbiamo potuto constatare, per tutto quanto rappresentato finora, è fondamentale porre particolare attenzione alla verifica della sussistenza del periodo di sospensione feriale ed alla possibilità della sua fruizione.

In linea di principio generale è palese che il Legislatore, per il mese di agosto, ha concesso al contribuente più tempo per fronteggiare la pretesa tributaria, ma le insidie non sono poche.

Addirittura, come si è visto più sopra, esistono casi in cui tale sospensione ha effetti negativi; abbiamo infatti notato che, con riferimento agli atti finalizzati al deposito di documenti, di memorie, di brevi repliche e di istanze di pubblica udienza, gli ordinari tempi previsti dalle norme sono addirittura anticipati; chiaramente stiamo parlando della fattispecie di udienza fissata nei primi giorni di settembre 2024.

Essendo il procedimento giudiziario-tributario di natura formale e cartolare, si dovrà aver particolare cura ad effettuare tutti i calcoli con molta attenzione al fine di non vedersi dichiarare inammissibile il ricorso o l'appello o vedersi non valutabili i documenti, le memorie e le repliche depositati oltre i termini.

Allo stesso modo devono essere presi in considerazione anche tutti quegli atti che non possono godere della sospensione dei termini legata al mese di agosto: una distrazione comporterebbe la decadenza dal beneficio della riduzione sanzionatoria prevista per l'acquiescenza.

L'Approfondimento

La proposta di concordato 2024 per i forfetari

PREMESSA

Nell'ambito del D.lgs. 13/2024, in attuazione dei principi della Riforma fiscale, è stato introdotto, a decorrere dal 2024, il concordato preventivo biennale (CPB), a favore dei soggetti "ISA" e dei contribuenti forfetari, titolari di reddito d'impresa e/o lavoro autonomo.

L'oggetto della definizione del concordato preventivo biennale è diverso per le predette due categorie di contribuenti in ragione dei differenti obblighi contabili e tributari a carico delle stesse. Infatti, per i contribuenti forfetari, per il 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

Con riferimento al concordato preventivo riservato ai contribuenti forfetari, il 15 luglio scorso, nel rispetto del nuovo termine fissato dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del Decreto correttivo della Riforma fiscale approvato in via preliminare il 20.06.2024, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software utilizzabile per l'elaborazione della proposta di concordato per i soggetti forfetari per il 2024 ed ha aggiornato (analogamente a quanto effettuato nell'ambito del quadro P per i soggetti ISA) la Sezione VI del quadro LM del Modello REDDITI 2024, utilizzabile per comunicare l'adesione alla proposta.

Si ricorda che possono accedere al concordato preventivo biennale solamente i contribuenti che non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto i debiti tributari e/o contributivi di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta. A tal fine, sono ammessi al concordato i soggetti che hanno eventuali debiti pari o superiori a 5.000 euro oggetto di provvedimenti di sospensione e/o rateazione.

Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il Decreto MEF contenente la Nota metodologica relativa alla formulazione della proposta di concordato per i soggetti forfetari e l'individuazione degli eventi eccezionali che comportano la cessazione degli effetti del concordato preventivo.

La predetta metodologia tiene conto degli andamenti economici e dei mercati e delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di Privacy.

LA METODOLOGIA UTILIZZATA

La proposta di concordato, elaborata sulla base della metodologia formulata dal MEF, utilizza i dati indicati dal contribuente nel Modello REDDITI e le informazioni desunte dalle banche dati relative agli ISA, anche riguardanti annualità pregresse.

Come desumibile dalla Nota tecnica e metodologica allegata al D.M. 15.07.2024, la metodologia per la definizione della proposta concordataria prevede l'utilizzo delle seguenti due tipologie di informazioni:

- dati relativi al 2023 dichiarati dal contribuente nella Sezione III del quadro LM del Modello REDDITI 2024 PF riferiti ai ricavi e/o compensi realizzati in relazione all'attività economica esercitata;
- parametri settoriali sulla base dei dati dichiarati dai soggetti ISA ritenuti più simili alla corrispondente platea in regime forfetario.

Prendendo a riferimento il reddito forfetario 2023, per la definizione della proposta concordataria sono previsti i seguenti passaggi:

- 1) individuazione delle attività economiche nell'ambito dei settori ISA. Sulla base dei codici ATECO e della tipologia di reddito sono state individuate 1.258 attività, a ciascuna delle quali è stato associato un settore ISA di riferimento. Tale associazione è stata effettuata anche per le attività per le quali non è prevista l'applicazione degli ISA;
- 2) applicazione dei coefficienti di rivalutazione settoriali. Identificato il settore ISA di riferimento di ciascuna attività, la formulazione della proposta si basa sull'analisi dei risultati economici conseguiti dai contribuenti dell'intero settore e dal sottoinsieme di quelli che ottengono un risultato di piena affidabilità dall'applicazione degli ISA. In assenza di una misura "diretta" di compliance fiscale, basata sulle specifiche caratteristiche del singolo, sono considerati i contribuenti ISA "simili" rispetto al settore di riferimento che presentano un alto livello di affidabilità fiscale. Nell'ambito dello specifico settore ISA di riferimento, sono analizzati i contribuenti con ricavi e/o compensi inferiori o uguali a 85.000 euro con riferimento al 2022 e 2019. Lo scostamento di redditività osservato costituisce il primo parametro settoriale utilizzato per rivalutare il reddito forfetario (al reddito dichiarato viene sommato un ammontare

- pari al prodotto tra i componenti positivi dichiarati e il suddetto scostamento di redditività);
- 3) confronto con valori di riferimento settoriali. È definito un parametro di rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale, analogamente a quanto previsto per la formulazione della proposta per i soggetti ISA. Ciò al fine di valutare la redditività dell'attività esercitata dal contribuente in relazione ai soggetti che operano in qualità di dipendente per le quali non è presente il rischio d'impresa;
 - 4) rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per il 2024. A tal fine sono utilizzate le proiezioni di crescita del PIL per il 2024 elaborate dalla Banca d'Italia pari allo 0,6%.

LE CONSEGUENZE IN CASO DI SFORAMENTO DELLA SOGLIA DI 85.000 EURO

I soggetti forfetari che nel 2024 prevedono di sfiorare la soglia di ricavi e/o compensi pari a 85.000 euro, in caso di adesione alla proposta di concordato preventivo, non sono soggetti a conseguenze fiscali rilevanti per il medesimo periodo d'imposta.

Per tali contribuenti si ricorda che l'adesione alla proposta di concordato preventivo è subordinata al rispetto della soglia limite di ricavi e/o compensi pari a 85.000 euro per il 2023.

Il superamento della predetta soglia nell'anno d'imposta 2024 non produce conseguenze rilevanti, infatti, aderendo al concordato preventivo biennale, anche se i ricavi e/o compensi 2024 eccedono gli 85.000 euro (ed anche in ipotesi di superamento della soglia superiore di 100.000 euro), il contribuente può continuare ad operare in regime forfetario e permane pure all'interno del concordato preventivo per la medesima annualità (non avendo superato gli 85.000 euro nel 2023), sapendo di essere obbligato ad utilizzare il regime semplificato (od ordinario) a partire dal 2025, per almeno un anno.

GLI EVENTI STRAORDINARI

In base a quanto previsto dall'articolo 30, D.lgs. 13/2024, fermo restando le cause di cessazione del concordato e di decadenza dallo stesso, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizzano minori redditi, ordinariamente

determinati, eccedenti il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, in presenza di circostanze eccezionali, approvate con un apposito D.M.

Ai fini della formulazione della proposta di concordato, per i contribuenti forfetari l'articolo 4, D.M. 15.07.2024, rinvia alle seguenti circostanze eccezionali introdotte dal D.M. 14.06.2024 a favore dei soggetti ISA:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. c) e 24, comma 1, D.lgs. 1/2018;
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 - o danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
 - o danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 - o impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività (in quanto ricadenti in aree di divieto d'accesso);
 - o sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto che, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA;
- sospensione dell'esercizio della professione con comunicazione all'Ordine di appartenenza.

In presenza dei predetti eventi straordinari comunicati dal contribuente, il reddito d'impresa e/o lavoro autonomo, è ridotto nelle seguenti misure:

- 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 giorni.

LE ESEMPLIFICAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ADE

Nella seguente tabella si propongono alcune esemplificazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate per il 2024 per i contribuenti in regime forfetario.

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	CODICE ATTIVITÀ	COEF. REDD.	RICAVI E COMPENSI 2023	REDDITO FORFETTIZZATO 2023	REDDITO PROPOSTO 2024
Produzione di birra	11.05.00	40%	€ 40.000	€ 16.000	€ 24.604
Commercio al dettaglio di articoli di cartolerie e forniture per ufficio	47.62.20	40%	€ 40.000	€ 16.000	€ 20.489
Commercio al dettaglio di calzature	47.72.10	40%	€ 40.000	€ 16.000	€ 21.237
Commercio al dettaglio di frutta e verdura	47.21.01	40%	€ 40.000	€ 16.000	€ 19.448
Erboristerie	47.75.20	40%	€ 40.000	€ 16.000	€ 20.867
Ristorante	56.10.11	40%	€ 40.000	€ 16.000	€ 20.934
Gelateria - pasticceria	56.10.30	40%	€ 40.000	€ 16.000	€ 20.266
Commercio ambulante articoli tessili per la casa - articoli di abbigliamento	47.82.01	54%	€ 40.000	€ 21.600	€ 26.121
Commercio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	47.89.04	54%	€ 40.000	€ 21.600	€ 26.121
Agente - rappresentante di bevande	46.17.05	62%	€ 40.000	€ 24.800	€ 27.834
Agente - rappresentante di altri prodotti alimentari	46.17.07	62%	€ 40.000	€ 24.800	€ 27.834
Trasporto con taxi	49.32.10	67%	€ 40.000	€ 26.800	€ 27.829
Autotrasporto merci su strada	49.41.00	67%	€ 40.000	€ 26.800	€ 29.388
Lavanderia	96.01.20	67%	€ 40.000	€ 26.800	€ 30.298
Barbiere - parrucchiere	96.02.01	67%	€ 40.000	€ 26.800	€ 29.553
Studio di ingegneria	71.12.10	78%	€ 40.000	€ 31.200	€ 34.443

Geometra	71.12.30	78%	€ 40.000	€ 31.200	€ 33.529
Studio di architettura	71.11.00	78%	€ 40.000	€ 31.200	€ 34.476
Avvocato	69.10.10	78%	€ 40.000	€ 31.200	€ 33.969
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti	43.32.02	86%	€ 40.000	€ 34.400	€ 38.446
Idraulico	43.22.01	86%	€ 40.000	€ 34.400	€ 38.446
Elettricista	43.21.01	86%	€ 40.000	€ 34.400	€ 38.446
Attività non specializzate di lavori edili (muratori)	43.39.01	86%	€ 40.000	€ 34.400	€ 37.742
Locazione immobiliare	68.20.01	86%	€ 40.000	€ 34.400	€ 39.832
Produzione di birra	11.05.00	40%	€ 50.000	€ 20.000	€ 29.675
Commercio al dettaglio di articoli di cartolerie e forniture per ufficio	47.62.20	40%	€ 50.000	€ 20.000	€ 25.010
Commercio al dettaglio di calzature	47.72.10	40%	€ 50.000	€ 20.000	€ 25.843
Commercio al dettaglio di frutta e verdura	47.21.01	40%	€ 50.000	€ 20.000	€ 23.855
Erboristerie	47.75.20	40%	€ 50.000	€ 20.000	€ 24.272
Ristorante	56.10.11	40%	€ 50.000	€ 20.000	€ 25.523
Gelateria - pasticceria	56.10.30	40%	€ 50.000	€ 20.000	€ 24.786
Commercio ambulante articoli tessili per la casa - articoli di abbigliamento	47.82.01	54%	€ 37.037	€ 20.000	€ 24.359
Commercio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	47.89.04	54%	€ 37.037	€ 20.000	€ 24.359
Agente - rappresentante di bevande	46.17.05	62%	€ 32.258	€ 20.000	€ 22.642

Agente - rappresentante di altri prodotti alimentari	46.17.07	62%	€ 32.258	€ 20.000	€ 22.642
Trasporto con taxi	49.32.10	67%	€ 29.850	€ 20.000	€ 23.047
Autotrasporto merci su strada	49.41.00	67%	€ 29.850	€ 20.000	€ 26.046
Lavanderia	96.01.20	67%	€ 29.850	€ 20.000	€ 22.966
Barbiere - parrucchiere	96.02.01	67%	€ 29.850	€ 20.000	€ 22.355
Studio di ingegneria	71.12.10	78%	€ 25.641	€ 20.000	€ 22.458
Geometra	71.12.30	78%	€ 25.641	€ 20.000	€ 21.765
Studio di architettura	71.11.00	78%	€ 25.641	€ 20.000	€ 22.498
Avvocato	69.10.10	78%	€ 25.641	€ 20.000	€ 22.091
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti	43.32.02	86%	€ 23.256	€ 20.000	€ 22.891
Idraulico	43.22.01	86%	€ 23.256	€ 20.000	€ 22.891
Elettricista	43.21.01	86%	€ 23.256	€ 20.000	€ 22.891
Attività non specializzate di lavori edili (muratori)	43.39.01	86%	€ 23.256	€ 20.000	€ 24.133
Locazione immobiliare	68.20.01	86%	€ 23.256	€ 20.000	€ 23.923

Le prossime scadenze



31 luglio 2024

MODELLO REDDITI 2024 – SOGGETTI ISA

Termine entro cui i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, devono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale.

MODELLO REDDITI 2024 - BILANCIO

Termine entro il quale i soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono versare il saldo 2023 e il primo acconto 2024 delle imposte.

MODELLO REDDITI 2024 – SOGGETTI NO ISA

Termine entro cui i soggetti per i quali non sono stati approvati gli ISA devono effettuare il versamento del saldo 2023 e/o del 1° acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

MODELLO REDDITI 2024 – IRAP

Termine entro cui versare il saldo 2023 e il primo acconto 2024 IRAP risultante dalla dichiarazione.

SOSTITUTI D'IMPOSTA MINIMI

Termine entro cui versare, con la maggiorazione, le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2023 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono

soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.

CEDOLARE SECCA

Termine entro cui versare, in unica soluzione o come 1^a rata (nella misura del 40%) il saldo e l'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.

DIRITTO ANNUALE CCIAA

Termine entro cui versare il diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%. Per soggetti ISA e forfetari non si applica la maggiorazione.

REGIME OSS

Termine entro cui presentare la dichiarazione e liquidazione dell'imposta in relazione al secondo trimestre 2024.

RIMBORSI

Termine per presentare, all'Ufficio competente, la domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2024, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Termine entro cui i professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, devono effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2023 e acconto 2024. Per soggetti ISA e forfetari non si applica la maggiorazione.

CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine entro cui versare i contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2023 e del 1° acconto per

il 2024, con la maggiorazione. Per soggetti ISA e forfetari non si applica la maggiorazione.

1 agosto 2024

CONTENZIOSO – SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie.

ACCERTAMENTO – SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09.

16 agosto 2024

VERSAMENTO RITENUTE

Termine entro cui versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

REDDITI 2024

Termine di versamento della relativa rata, in caso di rateizzazione degli importi.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili/trimestrali devono operare la liquidazione relativa al mese/trimestre precedente e versare l’imposta a debito.

IVA – DICHIARAZIONE ANNUALE

Termine entro cui versare la rata dell’Iva relativa all’anno 2023 derivante dalla dichiarazione annuale.
